

## Statuto

### ART.1 (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale e culturale denominata: Terra di Mezzo che assume forma giuridica di associazione.
2. L'associazione ha sede legale in via Grazia Deledda 16 nel comune di Vallefiorita (CZ), opera nel territorio della Regione Calabria e potrà avere sedi di rappresentanza in tutto il territorio Nazionale e all'Estero, con propria autonomia fiscale, amministrativa e gestionale, per meglio raggiungere i propri fini associativi.
3. Il trasferimento della sede sociale potrà avvenire attraverso delibera dell'assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria.
4. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale e culturale e, per il raggiungimento del fine sociale, si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
5. L'associazione si attiene ai principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, di elettività e gratuità delle cariche sociali.
6. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

### ART. 2 (Scopi)

1. Scopo dell'associazione è di favorire lo sviluppo umano individuale e sociale attraverso attività culturali e di promozione sociale basate su concetti di condivisione, solidarietà e sostenibilità.
2. Le finalità che si propone sono in particolare,
  - a. Nell'ambito della promozione sociale:
    - la realizzazione di progetti di utilità sociale, culturale, educativa e formativa rivolti ai soci ed alla cittadinanza per la crescita umana, culturale e sociale della collettività e per contrastare l'emarginazione e prevenire e rimuovere situazioni di bisogno; l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative, culturali e artistiche e ricreative a favore delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari; la progettazione, la realizzazione e la promozione di attività di solidarietà sociale, di impegno civile, di tutela e promozione dei diritti e della legalità;
    - la realizzazione di attività e iniziative sociali, educativo-formative, in collaborazione anche con le strutture pubbliche e private del territorio, con Enti, Istituti, Università, pubblici o privati;
    - la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione, della giustizia sociale e della legalità anche tramite la produzione e la diffusione di pubblicazioni, di iniziative e convegni in rapporto con le istituzioni locali e con enti nazionali e internazionali; la realizzazione di servizi di studio e ricerca e la gestione di spazi informativi, multimediali e di socializzazione per adulti e minori;
    - la realizzazione di attività di sostegno rivolte a persone in condizione di svantaggio sociale: disabili, stranieri, giovani, donne, anziani e loro gruppi e/o loro associazioni, gruppi di aiuto mutuo aiuto;
    - la realizzazione di forme comunitarie di accoglienza anche extra-alberghiere con finalità di turismo sociale rivolte a soggetti socialmente emarginati e loro familiari e/o associazioni; la divulgazione e il sostegno a progetti di sviluppo del Mercato Equo e Solidale, della finanza etica, di organismi che operano per la difesa dei diritti umani e della legalità;
    - lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.
  - b. Nell'ambito della tutela e della promozione dei beni culturali ed ambientali:
    - la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle specificità territoriali, delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e artistico, nel recupero alla collettività dei beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico;
    - la tutela e la valorizzazione dei saperi e delle tradizioni locali in tutte le loro forme (letteratura, storia, mestieri, arte, musica, danza, teatro, cinema, fotografia, ecc.) e la promozione di ogni forma di turismo culturale e associativo, in collaborazione con altre associazioni, con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le Università, nel rispetto dei principi democratici e della partecipazione di tutte le persone indipendentemente dalla propria religione, nazionalità ed idee politiche.
  - c. Nell'ambito della promozione della cultura, del sapere e di tutte le forme artistiche:
    - la promozione della cultura, dell'istruzione e dell'educazione permanente in tutti i campi della manifestazione della cultura e dell'arte (letteratura, arte, musica, danza, teatro, cinema, fotografia, saggistica, scienza, ecc.) attraverso l'organizzazione di eventi culturali e artistici;
    - la promozione e la realizzazione di spettacoli, mostre d'arte, film, video e la loro diffusione;
    - la realizzazione e la pubblicazione di testi e ricerche;
    - l'organizzazione di corsi e la promozione dell'offerta formativa a tutti i cittadini;
    - l'organizzazione di incontri, convegni, seminari per la promozione della cultura e delle opere dell'ingegno (libri, musica, arte) in tutte le loro forme;

la promozione della scrittura e della lettura anche in relazione con le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti operanti nel campo della formazione, dell'educazione e dell'istruzione;  
la realizzazione di progetti e azioni per assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche attraverso specifiche attività di formazione ed orientamento indirizzate a minori e giovani in particolare condizioni di disagio o svantaggio;  
la promozione culturale e l'educazione permanente rivolta ad adulti e minori attraverso l'organizzazione di corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di integrazione anche per conto di Università, Istituzioni scolastiche, Enti o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipulazione di eventuali convenzioni.

3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

### **ART. 3 (Soci)**

1. Sono aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche, associazioni, società ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Tutti i soci hanno tutti diritto di voto.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
5. Ci sono due categorie di soci:
  - **Soci Fondatori:**  
coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
  - **Soci Effettivi:**  
coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale di iscrizione stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.
  - **Soci Onorari:**  
le persone fisiche o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione-
6. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
7. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
8. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
9. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.  
L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

### **ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci aderenti hanno il diritto di:
  - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - b. essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
  - c. accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione;
  - d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.
2. I soci aderenti hanno il dovere di:
  - a. versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - b. svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
3. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

### **ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)**

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
5. E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 6** (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Presidente;
  - *Collegio dei Revisori dei Conti (event.)*;
  - *Collegio dei Probiviri (event.)*
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 7** (Assemblea)

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.**
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
5. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
6. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8** (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
  - approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  - eleggere il Consiglio Direttivo determinando di volta in volta il numero dei componenti; il primo consiglio direttivo viene nominato nell'atto costitutivo;
  - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9** (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di  $\frac{3}{4}$  dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

#### **ART. 10** (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea, appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11** (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Elegge il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere;
2. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti (da tre a nove membri), eletti dall'assemblea tra i propri componenti, per la durata di anni tre e nomina, al suo interno, il presidente

- dell'associazione, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere;
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  4. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
  5. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
  6. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
  7. I membri del Consiglio direttivo sono ri-eleggibili per un massimo di tre mandati.
  8. In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni, fino alla successiva assemblea che può ratificarne la nomina.

#### **ART. 12 (Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente è ri-eleggibile per un massimo di tre mandati.
5. Il Vicepresidente (se nominato) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 13 (Segretario del Consiglio Direttivo)**

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento tale incarico verrà espletato da persona designata da chi presiede la riunione.
2. Il segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
3. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

#### **ART. 14 (Tesoriere)**

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili – anche con l'ausilio di consulenti interni ed esterni – effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

#### **ART. 15 (Nomina e composizione del Collegio dei Revisori)**

1. Il Collegio dei Revisori, se nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi più due supplenti e rimane in carica tre anni.
2. Il Collegio ha il compito di controllare l'operato del Consiglio Direttivo per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.
3. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori sono trascritti su apposito registro.
4. Il Collegio dovrà indirizzare a tutti i membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.
5. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo

#### **ART. 16 (Nomina e composizione del Collegio dei Probiviri)**

1. L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Collegio dei Probiviri, in numero massimo di tre membri che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, cui demandare secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra gli associati.
2. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

#### **ART. 17 (Libri dell'associazione)**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:
  - libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - libro degli aderenti all'Associazione;

- libro delle riunioni del Collegio dei Revisori (se presente).

**ART. 18** (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - d) contributi, donazioni e lasciti, in denaro o in natura, provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  - e) entrate derivanti da iniziative promozionali e da convenzioni;
  - f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000 e della normativa riguardante le associazioni.
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
3. I beni dell'organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono collocati nella sede dell'associazione e ad essa appartenenti, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.

**ART. 19** (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, per l'acquisto di beni utili al funzionamento dell'associazione stessa e per il perseguimento dei fini statutari.

**ART. 20** (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 21** (Modifiche statutarie)

1. Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

**ART. 22** (Durata, scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli artt. 7, 8 e 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale o ad altre organizzazioni di promozione sociale e di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**ART. 23** (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Vallefiorita (CZ), 6 aprile 2013